

I.A.C.P. - PROTOCOLLO

Prot. 001-0000046-CTR/2024 10-06-2024



BARCODE: -001.36392863-

UTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROVINCIA DI PALERMO

CONTRATTO

Servizio di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.81/08

Incarico annuale di Medico Competente - Importo del servizio di € 4.300,00

CIG: B1F4BD066B

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di giugno in Palermo nei locali dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo siti in questa Via Quintino Sella n° 18.

SONO PRESENTI

- il Dott. Giuseppe Chiarelli nato a Caltanissetta il 25/04/1962 c.f. CHRGPP62D25B429M il quale interviene al presente atto nella qualità di Direttore Generale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo (che in appresso sarà chiamato più semplicemente I.A.C.P. o Stazione Appaltante) e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso di Palermo, Via Quintino Sella n°18.

Il predetto dichiara che l'Istituto da lui rappresentato è munito della partita IVA 00257270827 e codice fiscale 80016510820;

- il Dott. Pietro Fabio Bonura nato a Erice (TP) il 20/11/1970 e residente a Trapani, via Marino Torre n.230, C.F. BNRPTR70S20D423Q Partita IVA 02132030814 iscritto all'elenco ex art.38 comma 1 del D.Lgs.81/08 del Ministero della Salute al n.13434, iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Trapani al n.3018 – Indirizzo pec: pietrobonura@pec.it.

Detti componenti intervengono per stipulare il presente atto cui

Premettono:

- che con Determinazione Dirigenziale n° 889 del 24/04/2024 si è espressa la volontà da parte di quest'Amministrazione di contrarre il servizio in intestazione dell'importo complessivo di euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00) di cui euro € 0,00 (**zero/00**) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, procedendo all'affidamento diretto al dott. Pietro Fabio Bonura.

Tutto ciò premesso da formare parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Generalità – Oggetto del servizio

Il servizio consiste nella sorveglianza sanitaria, consulenza, prestazioni e attività in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e quant'altro previsto dalla norma vigente (art.25 e 41 D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.).

Il Dott. Giuseppe Chiarelli, per conto dell'Istituto Autonomo per le case Popolari di Palermo, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'operatore economico Dott.Pietro Fabio Bonura con sede legale in Trapani, via Passo Enea 35, l'appalto per il servizio di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.81/08 – **incarico annuale di Medico Competente**.

L'operatore economico Dott.Pietro Fabio Bonura come sopra generalizzato, formalmente si impegna ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto stesso, in conformità ai documenti allegati al presente contratto ed elencati all'art.4, ed alle norme vigenti.

Pertanto, l'opera del Medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. 81/2008, ed in particolare egli dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tali cartelle sono conservate dal professionista incaricato con salvaguardia del segreto professionale fino al termine dell'incarico di cui al presente contratto;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto e - a richiesta dello stesso - rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, inerenti la sicurezza aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e



fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. L'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita - di norma - una volta l'anno;

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.

Infine, nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e dell'attività di prevenzione secondaria, il Medico competente deve:

- contribuire alla rilevazione del disagio dal lavoro e alla diagnosi precoce dei disturbi e delle patologie stress lavoro-correlato;
- informare il Datore di Lavoro della situazione epidemiologica;
- partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
- effettuare sopralluoghi sugli ambienti di lavoro;
- fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;
- collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
- collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;
- promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;
- curare i collegamenti per cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

L'attività di Medico Competente infine deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.lgs. 81/2008.

Art.2

Osservanza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte del professionista aggiudicatario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione, come vincolanti, di tutte le leggi e norme vigenti, ed in particolare delle seguenti:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nel testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e ss.mm. e ii..

Art. 3

Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno), e produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione.

Art. 4

Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'affidamento viene determinato nella somma di € 4.300,00 (euroquattromilatrecento/00); tale importo è comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 0,00 (zero/00), non soggetti a ribasso d'asta.

La corresponsione del corrispettivo avverrà con le modalità indicate all'art.13 del Capitolato Speciale allegato al presente.

Il compenso comprende tutti i citati adempimenti previsti dal presente contratto.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133/1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181/E Agenzia delle Entrate).

Art.5

Ai sensi dell'art.3 della Legge 136/10, il pagamento dei corrispettivi all'Operatore economico avverrà presso l'istituto di credito CREDEM filiale di Trapani , sul conto corrente n.000004283, codice IBAN IT13V0303216401010000004283 previo ordinativo di accredito emesso dalla stazione appaltante.

L'appaltatore dichiara che egli stesso opererà sul conto, per le somme scaturenti dagli effetti del presente contratto, rilasciandone apposita quietanza.

Art. 6

- Documenti che fanno parte del contratto -

Formano parte integrante del presente contratto, i seguenti elaborati::

A- Determina Dirigenziale a contrarre n.889 del 24/04/2024;

B - Patto d'integrità;

C-Capitolato speciale.

Al presente vengono allegati i sopracitati documenti.

Art.7

Modalità di svolgimento del contratto

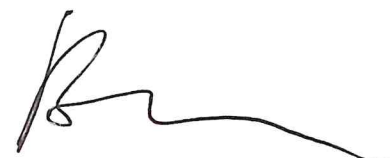
L'esecuzione del contratto di che trattasi è regolamentata dalle disposizione riportate nel capitolato Speciale allegato al presente contratto.

Art.8

Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", i dati personali del Dott..... saranno trattati dall'Ente nel rispetto della normativa, sia europea sia nazionale, sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza, per i soli adempimenti richiesti dalla legge o inerenti il rapporto di lavoro e la sua gestione.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

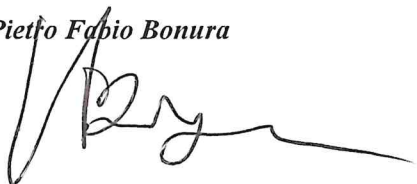


libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il Dott. Pietro Fabio Bonura si impegna, nello svolgimento delle proprie mansioni presso l’Ente, a trattare i dati personali e particolari del personale dell’ente nel rispetto della normativa, sia europea sia nazionale, sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza.

Palermo, li

Il Medico Competente

Dott. Pietro Fabio Bonura



Il Direttore Generale

I.A.C.P. Palermo

Dott. Giuseppe Chiarelli

